SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 gennaio 2008, n. **5.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003 . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Modifica al PDG 23 novembre 2006 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «Bridge Mediation Italia», in Roma. Pag. 32

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

Modifica dei PDG 23 novembre 2006 e 16 luglio 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «Bridge Mediation Italia», in Roma . . . . Pag. 32

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 gennaio 2008.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da € 5 celebrative del «30° Anniversario della Fondazione dell'IFAD» da inserire nelle serie speciali per collezionisti, millesimo 2008. Pag. 33

Ministero della difesa

DECRETO 19 novembre 2007.

Determinazione del contributo, per l'anno 2008, per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'articolo 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185 . . . . Pag. 34

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Abacus Service Società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 35

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 gennaio 2008.

Determinazione, per l'anno 2008, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 . . . . Pag. 35

Ministero dei trasporti

DECRETO 26 novembre 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la coperatura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale . . . . Pag. 42

DECRETO 4 dicembre 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 5 della legge 18 giugno 1998, n. 194, dall'articolo 54, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), e dall'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore della regione Campania, quale concorso dello Stato per la sostituzione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale . . . . Pag. 42

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 14 gennaio 2008.

Adeguamento del piano dei controlli delle DOCG «Barolo» e «Barbaresco», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2007 . . . . Pag. 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 17 gennaio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Brescia . Pag. 45

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Xelevia» sitagliptin - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 178/2008). . . . . Pag. 46

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Januvia» (sitagliptin), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 182/2008). . . . . Pag. 49

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 685/07/CONS). . . . . Pag. 52

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2008. (Deliberazione n. 16260). Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 58

Ministero della giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni» . . . . Pag. 58

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Carciofo spinoso di Sardegna» . . . . Pag. 58

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 gennaio 2008, n. **5.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

AGREEMENT

BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Guatemala (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby have agreed as follows:

ARTICLE 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.

   Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property and any ownership right in rem, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested;

b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;

c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, Know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;

f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services and others as well as any considerations in kind such as, but not exclusively, raw materials, produce, products or live-stock.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones including inland waters over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

7. "Nondiscriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or most-favoured-nation treatment.

8. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investment in the territory of the other Contracting Party.

9. The term "activities connected with an investment" shall include, "inter alia", the organization, control, operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices, or other organizations for the conduct of business; the access to the financial markets, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information.

ARTICLE 2
Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall provide, in its Territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

5. Neither of the Contracting Parties will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

6. Companies which are legally constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party and which are owned or controlled by the other Contracting Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality.

7. The Contracting Parties may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement, which will govern the specific legal relationship related to said investment.

8. The nationals of one Contracting Party who are authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with investments subject to this Agreement, shall enjoy appropriate conditions under which to perform their professional activities in accordance with the legislation of the latter.

   Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation and its international obligations relating to the entry and stay of foreigners, permit the nationals of the other Contracting Party working in connection with an investment under this Agreement, as well as members of their families, to enter into, remain and leave its territory.

ARTICLE 3
National Treatment and the Most favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.
   The same treatment will be granted to the activities connected with an investment.

2. In case, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, should come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Parties will apply also for the outstanding relationships.

3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

ARTICLE 4
Compensation for Damage or losses

Where investments of investors of either Contracting Party suffer losses or damages owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the territory of the other Contracting Party, such investors shall be accorded by the latter Contracting Party adequate treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

ARTICLE 5
Nationalisation or Expropriation

1. The investments and the goods related to the connected activities to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by current, national or local, legislation or regulations and orders handed down by courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments and the activities connected with an investment of investors of one of the Contracting Parties shall not be, de jure or de facto, directly or indirectly, nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect, including measures affecting companies and their assets controlled by the investor in the territory of the other Contracting Party, except for public purpose or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that measures are taken on a non-discrimatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be established on the basis of real international markets values immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.
In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation, or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters, and exchange rates, taken into account in the documents for the constitution of the investment.
The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalisation or expropriation has been announced or made public.

4. Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of nationalisation expropriation, or similar, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

5. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor. Compensation shall include interests calculated on a six months Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) basis from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment.

6. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay. In any case, within two months.

7. A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.

8. In the absence of an agreement between the investor and the responsible authority, the amount of compensation will be established according to the procedures for disputes resolution as per Article 9 of this Agreement.
Compensation will be freely transferable.

9. The provisions of paragraph 2. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

10. If, after the dispossession, the good concerned has not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to recover the good at the market price.

ARTICLE 6
Free Transfer of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other may transfer following abroad, without undue delay, in any convertible currency:
   a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain a increase investment;
   b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical service interests and other profits;
   c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of a investment;
   d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the relate interests;
   e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for worl and services performed in relation to an investment effected in the territory of the othei Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

ARTICLE 7
Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

ARTICLE 8
Transfer procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

ARTICLE 9
Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled in a friendly way.

2. In case the Investor and one entity of one of the Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled in a friendly way within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;

b) an ad-hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the U Commission on the International Trade Law (UNCITRAL). The host Contracting Part undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.

c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementatio of the arbitration procedures under the Washington Convention of March 18^{th}, 1965, o the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if o as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.

4. Under paragraph 3, lett. b), of this Article, arbitration shall be conducted pursuant to the following provisions:

the Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties, appointed by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm/Paris Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm/Paris, unless the two Parties in the arbitration have agreed otherwise. When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall apply the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties. The arbitration decision made in the territory of the Contracting Parties shall be implemented in compliance with their respective national legislation and the relevant international Conventions they have subscribed.

5. Both Contracting Parties shall refrain for negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

ARTICLE 10
Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled in a friendly way through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad-hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to serve as a President. The President shall be appointed within three months of the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.
   The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

ARTICLE 11
Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

ARTICLE 12
Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.
   In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with the above, and the investor suffers a damage as a consequence thereof, the investors shall be entitled to an adequate compensation of such damages to be paid without undue delay and in a freely convertible currency.

3. After the date when the investment has been made, any substantial modification in the legislation of the Contracting Party regulating directly or indirectly the investment shall not be applied retroactively and the investments made under this Agreement shall therefore be protected.

ARTICLE 13
Scope of application

The provisions of this Agreement shall, from the date of entry into force thereof , also apply to investments that legally exist on that date, but they shall not apply to investment disputes which arose before its entry into force.

ARTICLE 14
Entry into Force

The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall have communicate officially by each other the completion of the respective constitutional procedures as provided for such cases.

ARTICLE 15
Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of the notification under Article 14 and shall remain in force for further periods of 5 years thereafter, save if one of two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 13 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.
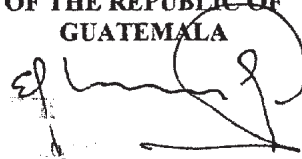
DONE AT GUATEMALA CITY, this 8th day of September, 2003, in two originals, each in Italian, Spanish, and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF GUATEMALA

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderosi di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e

Riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico.

Senza limitare la generalità di quanto precede, il termine "investimento" include in particolare, ma non a titolo esclusivo:

a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà *in rem*, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

c) crediti in denaro o qualsiasi altro diritto di prestazione avente valore economico connesso ad un investimento, così come gli utili reinvestiti e redditi da capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, *know-how*, segreti commerciali, denominazioni commerciali e diritti di avviamento commerciale;

e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Ogni modifica nella forma dell'investimento non altera la sua natura.

2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali straniere, consociate e filiali che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.

3. Con il termine "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformità con le sue leggi.

4. Con il termine "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituzioni pubbliche, società di persone, società di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dall'estensione della loro responsabilità.

5. Con il termine "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, includendo in particolare profitti o interessi, capital gains, dividendi, royalties o pagamenti per assistenza, servizi tecnici o di altro genere, nonché ogni pagamento in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti o prodotti agricoli.

6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine e le acque interne sulle quali le Parti Contraenti esercitano la sovranità e diritti sovrani o giurisdizionali in conformità al diritto internazionale.

7. Con il termine "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia non meno favorevole del migliore trattamento nazionale o del trattamento della nazione più favorita.

8. Con il termine "diritto d'accesso" si intende il diritto ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente.

9. Il termine "attività connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altri organismi destinati alla conduzione di attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dall'Articolo 3.1.

3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché delle società ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente provvederà a fornire, nel proprio territorio, un quadro legale che garantisca agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza, in buona fede, di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.

5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'istituzione, l'espansione o la prosecuzione di investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla vendita della produzione sui mercati interni ed internazionali e che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe.

6. Alle imprese legittimamente costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente sarà permesso di assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla loro nazionalità.

7. Le Parti Contraenti possono stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, che attuino investimenti d'interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà la specifica relazione giuridica relativa al suddetto investimento.

8. I cittadini di una delle Parti Contraenti che sono autorizzati a svolgere un'attività lavorativa nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad investimenti soggetti a questo accordo, godranno di condizioni adeguate a svolgere le loro attività professionali in conformità alla legislazione di quest'ultima.
Ciascuna Parte Contraente, in conformità con la propria legislazione ed i propri obblighi internazionali relativi all'ingresso ed al soggiorno di stranieri , permetterà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attività lavorativa connessa ad un investimento soggetto al presente accordo, così come ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sarà garantito alle attività connesse con un investimento.

2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero nel futuro entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico secondo il quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applicherà agli investitori anche per i rapporti già costituiti.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO 4

Indennizzo per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato offrirà un trattamento adeguato, relativo alla restituzione , all'indennizzo od ad altra forma compensativa non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente riconosce ai propri investitori o ad investitori di qualsiasi Stato terzo. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti e i beni relativi alle attività connesse al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale, da provvedimenti legislativi, regolamenti o ordini emanati da tribunali competenti.

2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le società ed i loro beni controllati dall'investitore sul

territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro il pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennità, e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure legali.

3. L'equo indennizzo sarà stabilito in base ai valori effettivi dei mercati internazionali immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.
   In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la nazionalizzazione o la procedura d'esproprio, l'indennizzo sarà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento e tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
   Il tasso di cambio per ognuno di tali indennizzi sarà quello in vigore alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sia stato annunciato o reso pubblico.

4. Senza restringere gli scopi del paragrafo precedente, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio, o simile, sia un'impresa a capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento non minore di quella del valore di partenza, incrementata degli aumenti di capitale e rivalutazione del capitale, profitti non distribuiti e fondi di riserva, e diminuita del valore delle riduzioni di capitale e perdite.

5. L'indennizzo sarà considerato valido se sarà stato corrisposto nella stessa valuta utilizzata per l'investimento da parte dell'investitore straniero, sempre che detta valuta sia o rimanga convertibile, o, altrimenti, in ogni altra valuta accettata dall'investitore stesso. L'indennizzo sarà comprensivo degli interessi calcolati sulla base semestrale dei parametri Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio alla data del pagamento.

6. L'indennizzo verrà considerato effettuato in tempo se corrisposto senza ritardo indebito. In ogni caso, entro due mesi.

7. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto, e in tal caso, se l'esproprio e ogni eventuale indennità, siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.

8. In assenza di un accordo tra l'investitore e l'autorità responsabile, l'ammontare dell'indennizzo verrà stabilito in conformità alle procedure per la soluzione delle controversie, secondo l'articolo 9 del presente Accordo.
L'indennizzo sarà liberamente convertibile.

9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, si applicheranno anche ai profitti maturati dall'investimento e, nel caso di liquidazione, al ricavato della stessa.

10. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene relativo non sia stato totalmente o parzialmente utilizzato per detto fine, il proprietario o i suoi delegati avranno diritto a riottenerlo al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6

Libero trasferimento di capitale, utili e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente potranno trasferire all'estero, senza indebito ritardo, ed in qualsiasi valuta liberamente convertibile, quanto segue:

a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) il reddito netto, i dividendi, le *royalties*, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;

c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;

e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nell'ammontare e nelle modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore.

2. Senza limitare lo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia più favorevole.

ARTICOLO 7

Surroga

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia relativa ai rischi non commerciali dell'investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e abbia effettuato il pagamento a tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Riguardo il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, dovranno essere realizzati in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore abbia richiesto il trasferimento relativo, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo anteriore saranno considerati adempiuti qualora l'investitore avrà completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento è stato realizzato.

ARTICOLO 9

Soluzione delle controversie fra gli Investitori e le Parti Contraenti

1. Ogni controversia sugli investimenti che sorga tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, incluse quelle riguardanti le controversie relative all'ammontare di un indennizzo, dovranno essere risolte in forma amichevole.

2. Nel caso in cui l'Investitore ed una entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo d'investimento, si applicherà la procedura prevista dal presente accordo.

3. Nell'eventualità in cui detta controversia non possa essere risolta in una forma amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta per ottenerne la soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre, a sua scelta, la disputa per la soluzione al:

a) Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;

b) Tribunale Arbitrale *ad hoc*, in conformità con il Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;

c) Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione delle procedure d'arbitrato previste dalla Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra Stati e fra i cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.

4. Ai sensi del par. 3 lett. b) di questo Articolo, l'arbitrato verrà istituito secondo le seguenti procedure:
il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; se essi non sono cittadini di entrambi le Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni con entrambe le parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma/Parigi, nella sua veste di Autorità di Nomina. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma/Parigi, a meno che le due Parti dell'arbitrato abbiano concordato altrimenti. All'emanazione della decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà la normativa contenuta in questo Accordo, così come i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale emessa nel territorio delle Parti Contraenti verrà eseguita in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alle principali Convenzioni internazionali sottoscritte dalle Parti.

5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad un arbitrato o ad una procedura giudiziale in corso, fino a che tali procedimenti non siano stati conclusi ed una delle Parti Contraenti ,non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale competente, nel periodo previsto da tale sentenza o entro il periodo che possa essere determinato in base alle disposizioni della legislazione internazionale o nazionale applicabili al caso.

ARTICOLO 10

Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia che possa sorgere fra le Parti Contraenti riguardo l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, dovrà essere risolta, nell'ambito del possibile, in forma amichevole attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso che la controversia non possa essere risolta entro sei mesi a partire dalla data nella quale una delle Parti Contraenti lo notifichi, in forma scritta, all'altra Parte Contraente, la controversia dovrà, a richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito come segue: entro due mesi dal momento in cui la richiesta di arbitrato sia avanzata, ognuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri selezioneranno quindi un cittadino di uno Stato Terzo che fungerà da Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data nella quale sono stati nominati gli altri due membri.

4. Se, nel periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza d'altre intese, potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità in grado che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5 Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. Le spese relative al Presidente ed ogni altra spesa saranno equamente divise tra le Parti Contraenti.
Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11

Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altro accordo, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Nel caso in cui la Parte Contraente ospite non abbia applicato detto trattamento, conformemente con quanto sopra esposto, e l'investitore ne riceva di conseguenza un danno, gli investitori avranno diritto ad un adeguato indennizzo per detto danno che dovrà essere pagato senza ritardo indebito ed in valuta liberamente convertibile.

3. Successivamente alla data in cui l'investimento sia stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regoli direttamente o indirettamente l'investimento, non verrà applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati in conformità al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.

ARTICOLO 13

Quadro applicativo

Le disposizioni del presente Accordo dovranno, dalla data della sua entrata in vigore, essere applicate anche agli investimenti legalmente esistenti in detta data, ma non verranno applicate per le controversie su investimenti che siano sorte prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti avranno ufficialmente comunicato reciprocamente l'avvenuto espletamento delle proprie rispettive procedure costituzionali di ratifica previste in detti casi.

ARTICOLO 15

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni dalla data della notifica in conformità dell'articolo 14 e rimarrà successivamente in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di porvi fine, in forma scritta, non più tardi di un anno prima della data di scadenza.

2. Nel caso degli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da 1 a 13 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni a partire dalle date sopracitate.

In FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Città del Guatemala il giorno 8 (otto) settembre duemilatre in due originali, in lingua italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2162):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 24 gennaio 2007.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 febbraio 2007 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 17 aprile 2007; 2 maggio 2007 ed il 7 giugno 2007.

Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato il 17 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1726):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 ed il 26 settembre 2007.

Esaminato in aula il 27 novembre 2007 ed approvato il 12 dicembre 2007.

08G0014

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Modifica al PDG 23 novembre 2006 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «Bridge Mediation Italia», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 5 luglio 2007, pervenuta il 6 luglio 2007, con la quale l'avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre 1941 in qualità di legale rappresentante dell'associazione Bridge Mediation Italia, chiede che venga inserito il nominativo di un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per la stessa associazione;

Visto il PDG 23 novembre 2006, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione professionale Bridge Mediation Italia, con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale e partita IVA 09049631006 tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di:

avv. Alessandro Diotallevi nato a Vetralla (Viterbo) il 31 marzo 1949 è in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DDM numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 23 novembre 2006, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione professionale Bridge Mediation Italia, con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale e partiva IVA 09049631006, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. Alessandro Diotallevi.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00493

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

Modifica dei PDG 23 novembre 2006 e 16 luglio 2007 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «Bridge Mediation Italia», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 23 luglio 2007, pervenuta in data 28 luglio 2007 e integrata in data 31 luglio 2007, con la quale l'avv. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre 1941 in qualità di legale rappresentante dell'associazione professionale Bridge Mediation Italia, chiede che vengano inseriti i nominativi di due ulteriori formatori abilitati a tenere corsi di formazione per la stessa associazione;

Visto il PDG 23 novembre 2006, modificato con PDG 16 luglio 2007, con il quale è stato disposto l'ac-

creditamento dell'associazione professionale Bridge Mediation Italia, con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale e partita IVA 09049631006 tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

avv. Andrea Melucco nato a Roma il 3 marzo 1966;

dott. Andrew Duncan Robson Colvin nato a Berlino il 13 luglio 1948;

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DDM numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica del PDG 23 novembre 2006, modificato con PDG 16 luglio 2007, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione professionale Bridge Mediation Italia, con sede legale in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale 09049631006, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: avv. Andrea Melucco, dott. Andrew Duncan Robson Colvin.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00492

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 2008.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da € 5 celebrative del «30º Anniversario della Fondazione dell'IFAD» da inserire nelle serie speciali per collezionisti, millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione della commissione permanente tecnico artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento celebrative del «30º Anniversario della Fondazione dell'IFAD» da inserire nelle serie speciali per collezionisti;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete e di stabilire la data dalla quale avranno corso legale;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «30º Anniversario della Fondazione

dell'IFAD», da inserire nelle Serie speciali per collezionisti millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui agli articoli precedenti, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: in primo piano, rappresentazione di alcuni frutti della terra, il riso, il grano ed il mais, quali elementi primari dell'alimentazione, racchiusi in una composizione geometrica raffigurante il pianeta; a sinistra la scritta «Repubblica» ed a destra la scritta «Italiana»; in basso al centro, il nome dell'autore «U. Pernazza».

Sul rovescio: è ripetuta la medesima composizione geometrica del dritto raffigurante il pianeta con al centro il logo ufficiale del Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo e la scritta «IFAD»; ai lati rispettivamente a sinistra il valore «5» e «R», a destra la scritta «Euro»; inoltre ad arco sui due lati la scritta «Trentesimo» e «Anniversario»; alle estremità superiore ed inferiore, le date «1978» e «2008».

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Le monete d'argento da € 5 celebrative del «30° Anniversario della Fondazione dell'IFAD» hanno corso legale dal 13 febbraio 2008.

Art. 5.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete e le modalità di cessione delle Serie speciali che le includeranno saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00472

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 novembre 2007.

Determinazione del contributo, per l'anno 2008, per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'articolo 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 2006, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2007, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2008 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita in euro 260,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2007

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A00619

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Abacus Service Società cooperativa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione ministeriale di mancata revisione in data 6 marzo 2007 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Abacus Service Società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale n. 04066180961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Cecilia Vesce, nata a Novara l'11 settembre 1975, con studio in Novara, via San Pietro n. 16, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00620

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 gennaio 2008.

Determinazione, per l'anno 2008, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il

Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2007 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2007;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2008 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 23 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2008 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2008, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2008

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2008

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a	1657,90	1657,90
		II	Da a	1657,91 1730,90	1730,90
		III	Da a	1730,91 1803,90	1803,90
		IV	Da	1803,91 in poi	1949,88
	Impiegati	I	Fino a	1949,88	1949,88
		II	Da a	1949,89 2317,25	2317,25
		III	Da a	2317,27 2684,64	2684,64
		IV	Da a	2684,65 3192,41	3192,41
		V	Da	3192,42 in poi	3419,38
Industria edile	Operai	Operai			1657,91
		Operai specializzati			1822,95
		Operai 4° livello			1949,88
	Impiegati	Impiegati d'ordine			1949,88
		Impiegati di concetto			2244,86
		Impiegati direttivi di VI° liv.			2778,24
		Impiegati direttivi di VII° livello			3192,41
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a	1657,90	1657,90
		II	Da a	1657,91 1730,90	1730,90
		III	Da a	1730,91 1803,90	1803,90
		IV	Da	1803,91 in poi	1949,88
	Impiegati	I	Fino a	1949,88	1949,88
		II	Da a	1949,89 2317,25	2317,25
		III	Da a	2317,27 2684,64	2684,64
		IV	Da a	2684,65 3192,41	3192,41
		V	Da	3192,42 in poi	3419,38

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2008

SETTORE	QUALIFICHE						
	Terza area professionale				Seconda area professionale		
Credito	IV livello 2932,52	III livello 2708,93	II livello 2430,10	I livello 2151,28	2074,47		
Assicurazioni	Capi ufficio 2705,99	Vice capi ufficio 2461,58	Impiegati di concetto 2291,81	Impiegati d'ordine 2103,99	Ausiliari 1925,80		
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2114,24	Impiegati di concetto (II e III livello) 1984,80	Personale d'ordine (IV livello) 1763,85	Altro personale (V livello) 1703,66	Altro personale (VI livello) 1271,41		
		1859,57					
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 2946,19	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 2692,73	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2524,78	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 2103,39	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale) 2020,91		
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1441,78	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1328,01	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1229,29	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1170,89	Operai specializzati super 1336,43	Operai specializzati 1281,05	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 3653,54	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 3076,82	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 2745,73	Maestranze qualificate (III e IV livello) 2609,67	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 2143,73	Operai generici 1975,16	Generici cinematografici 1881,26
Spettacolo	Impiegati direttivi 2081,12	Impiegati con funzioni direttive 1869,21	Impiegati di concetto 1700,05	Impiegati d'ordine 1537,51	Operai specializzati 1657,30	Operai 1454,42	
	Professori d'orchestra 1975,16	Artisti del coro 1492,36	Tersicorei 1770,50	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1472,50			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 1964,33	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1682,00	Operai 1551,36				

QUADRI VALORI 2008

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	3419,38	3419,38
	II	Da a	3419,39 3948,53	3948,53
	III	Da a	3948,54 4477,68	4477,68
	IV	Da a	4477,69 5084,50	5084,50
	V	Da a	5084,51 5691,29	5691,29
	VI	Da	5691,30 in poi	6668,61
Industria edile	I	Fino a	3419,38	3419,38
	II	Da a	3419,39 3663,49	3663,49
	III	Da a	3663,50 3907,59	3907,59
	IV	Da a	3907,60 4192,64	4192,64
	V	Da a	4192,65 in poi	4477,69
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	3419,38	3419,38
	II	Da a	3419,39 3948,53	3948,53
	III	Da a	3948,54 4477,68	4477,68
	IV	Da a	4477,69 5084,50	5084,50
	V	Da a	5084,51 5691,29	5691,29
	VI	Da	5691,30 in poi	6668,59
Credito	I livello	2767,71		
	II livello	2943,21		
	III livello	3324,41		
	IV livello	3962,98		
Agricoltura	Unica			1529,68
Assicurazioni	I	Fino a	2832,42	2832,42
	II	Da a	2832,43 3124,99	3124,99
	III	Da	3125,00 in poi	3419,37
Commercio	I	Fino a	2056,45	2056,45
	II	Da a	2056,46 2598,84	2598,84
	III	Da	2598,85 in poi	3119,56
Trasporto aereo	I	Fino a	3533,74	3533,74
	II	Da a	3533,75 4038,82	4038,82
	III	Da	4038,83 in poi	4627,57

DIRIGENTI - VALORI 2008

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	5084,50	5084,50
	II	Da a	5084,51 6668,59	6668,59
	III	Da a	6668,60 7645,89	7645,89
	IV	Da a	7645,90 8252,70	8252,70
	V	Da a	8252,71 8623,17	8623,17
	VI	Da a	8623,18 8859,50	8859,50
	VII	Da a	8859,51 9600,47	9600,47
	VIII	Da	9600,48 in poi	13509,60
Industria edile	I	Fino a	5084,50	5084,50
	II	Da a	5084,51 6020,63	6020,63
	III	Da a	6020,64 6956,76	6956,76
	IV	Da a	6956,77 7892,89	7892,89
	V	Da a	7892,90 8829,01	8829,01
	VI	Da a	8829,02 9765,14	9765,14
	VII	Da a	9765,15 10701,27	10701,27
	VIII	Da a	10701,28 11637,40	11637,40
	IX	Da a	11637,41 12573,53	12573,53
	X	Da	12573,54 in poi	13509,60
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	5084,50	5084,50
	II	Da a	5084,51 6668,59	6668,59
	III	Da a	6668,60 7645,89	7645,89
	IV	Da a	7645,90 8252,70	8252,70
	V	Da a	8252,71 8623,17	8623,17
	VI	Da a	8623,18 8859,50	8859,50
	VII	Da a	8859,51 9600,46	9600,46
	VIII	Da	9600,48 in poi	13509,60

DIRIGENTI - VALORI 2008

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Credito	I	Fino a 5086,52	5086,52
	II	Da 5086,53 a 5554,64	5554,64
	III	Da 5554,65 a 6019,43	6019,43
	IV	Da 6019,44 a 6490,89	6490,89
	V	Da 6490,90 a 7371,56	7371,56
	VI	Da 7371,57 a 8252,26	8252,26
	VII	Da 8252,27 a 9490,93	9490,93
	VIII	Oltre 9490,94	11053,62
Agricoltura	Unica		2651,20
Assicura zioni	I	Fino a 5001,41	5001,41
	II	Da 5001,42 a 6700,27	6700,27
	III	Da 6700,28 a 8001,20	8001,20
	IV	Da 8001,21 a 9202,19	9202,19
	V	Da 9202,20 in poi	10802,30
Commercio	I	Fino a 4754,02	4754,02
	II	Da 4754,03 a 6144,02	6144,02
	III	Da 6144,03 a 7509,96	7509,96
	IV	Da 7509,97 in poi	8875,91
Trasporto aereo	I	Fino a 5256,66	5256,66
	II	Da 5256,67 a 6894,11	6894,11
	III	Da 6894,12 a 8961,99	8961,99
	IV	Da 8962,00 a 11202,05	11202,05
	V	Da 11202,06 in poi	13356,00

GIORNALISTI - VALORI 2006

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a 2764,99	2764,99
	II	Da 2765,00 a 4507,17	4507,17
	III	Da 4507,18 a 5327,11	5327,11
	IV	Da 5327,12 a 6248,76	6248,76
	V	Da 6248,77 in poi	7328,76

08A00746

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la coperatura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 1 della citata legge n. 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a lire 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a lire 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Considerato che sul capitolo 1311 (ex 2424) - piano di gestione 1, è stato già autorizzato il pagamento di € 79.937.069,00, con decreto dirigenziale del 21 marzo 2007, n. 921/TPL, quale saldo delle quote relative all'anno 2006, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui alla legge n. 194/1998;

Constatato pertanto che la cassa attualmente disponibile sul capitolo 1311 (ex 2424) - piano di gestione 1, ammonta ad € 2.696.034,60;

Vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 1575/D.T.T. del 14 maggio 2007 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, registrata all'Ufficio centrale di bilancio nel registro visti n. 29T/Uff. 1 il 1° giugno 2007, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Ritenuto, in base a quanto premesso, di dover procedere per il corrente anno al pagamento, sul capitolo 1311 (ex 2424) - piano di gestione 1, della somma di euro 2.696.034,60 a favore delle regioni a statuto ordinario, proporzionalmente all'attuale disponibilità di cassa, quale acconto della quota relativa all'anno 2007;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 2.696.034,60 sul capitolo 1311 (ex 2424) - piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.1.2.3 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti», per l'anno finanziario 2007, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

REGIONE A STATUTO ORD.	ACCONTO QUOTE 2007	C/C N°
ABRUZZO	43.540,95	31195
BASILICATA	17.389,42	31649
CALABRIA	43.271,36	31789
CAMPANIA	456.977,87	31409
EMILIA ROMAGNA	100.157,69	30864
LAZIO	1.123.437,62	31183
LIGURIA	141.811,42	32211
LOMBARDIA	317.323,27	30268
MARCHE	31.408,80	31118
MOLISE	4.852,86	31207
PIEMONTE	115.390,28	31930
PUGLIA	82.498,66	31601
TOSCANA	101.236,10	30938
UMBRIA	19.276,65	31068
VENETO	97.461,65	30522
TOTALE	2.696.034,60	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2007

Il direttore generale: RICOZZI

08A00581

DECRETO 4 dicembre 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 5 della legge 18 giugno 1998, n. 194, dall'articolo 54, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), e dall'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore della regione Campania, quale concorso dello Stato per la sostituzione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati

al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di lire 67 miliardi (pari a € 34.602.612,00) a decorrere dall'anno 2001 e di lire 62 miliardi (pari ad € 32.020.327,74) a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) con il quale, per il fine di cui sopra, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di lire 30 miliardi (pari a € 15.493.706,97) a decorrere dall'anno 2003 per le finalità di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Considerato che la regione Campania ha *in itinere* le procedure previste dall'art. 1 comma 512 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) per effetto della quale le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni vengono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato, bandendo delle gare a procedura competitiva per l'assunzione di mutui, a partire dall'anno 2007, da parte degli istituti finanziatori interessati;

Considerato che a tutt'oggi tali procedure sono in corso di perfezionamento;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e finanze n. 35 del 13 novembre 2007, ai sensi della quale la scadenza dei pagamenti relativi al corrente anno è fissata al 7 dicembre p.v.;

Vista la nota n. 1029272 del 3 dicembre 2007 con la quale la regione Campania chiede che, in caso di mancato completamento, entro la suddetta data del 7 dicembre 2007, delle procedure previste dal citato comma 512 dell'art. 1 della legge n. 296/2000, le annualità relative all'anno corrente vengano erogate direttamente alla regione medesima;

Ritenuto opportuno, conseguentemente, provvedere al pagamento per l'anno finanziario 2007, delle quote relative alle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000, spettanti alla regione Campania sul capitolo 7250 (ex 8151) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

Visto il decreto dirigenziale n. 22/TPL del 27 luglio 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 67 miliardi di cui lire 7.481.220.000 (pari a € 3.863.727,67) destinati alla regione Campania, a decorrere dall'anno 2001 e sino all'anno 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 29/TPL dell'8 maggio 2002, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 32.020.327,74 (pari a lire 62 miliardi) di cui € 3.575.389,80 destinati alla regione Campania, a decorrere dall'anno 2002 e sino all'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 039/TPL del 3 marzo 2003 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 15.493.706,97 (pari a lire 30 miliardi) di cui € 1.730.027,32 destinati alla regione Campania, a decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2017;

Vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 1575/D.T.T. del 14 maggio 2007 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, registrata all'Ufficio centrale di bilancio nel registro visti n. 29T/Uff. 1 il 1° giugno 2007, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento, per l'anno finanziario 2007, sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 4, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.3.11. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti», della somma di euro 3.863.727,67 a favore della regione Campania sul c/c n. 31409 che la stessa intrattiene presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 2.

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento, per l'anno finanziario 2007, sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 5, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.3.11. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti», della somma di euro 3.575.389,80 a favore della regione Campania sul c/c n. 31409 che la stessa intrattiene presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 3.

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento, per l'anno finanziario 2007, sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 7, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'Uni-

tà previsionale di base 2.2.3.11. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti», della somma di euro 1.730.027,32 a favore della regione Campania sul c/c n. 31409 che la stessa intrattiene presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2007

Il direttore generale: RICOZZI

08A00471

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 gennaio 2008.

Adeguamento del piano dei controlli delle DOCG «Barolo» e «Barbaresco», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visti i decreti ministeriali 6 maggio 2004 con i quali sono stati conferiti al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero, con sede in Alba (Cuneo), Corso Enotria, 2/C - Ampelion, l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOCG «Barolo» e «Barbaresco»;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2004, così come rettificato con decreto 12 ottobre 2004 — concernente l'abrogazione del decreto ministeriale 13 maggio 2004 relativo alla sospensione temporanea dell'attività di controllo, prevista dai citati decreti ministeriali 6 maggio 2004 — con il quale, tra l'altro, era stata sospesa l'attività di controllo relativamente alle schede 1, 2 e 3 «Viticoltori» dei piani dei controlli approvati con i predetti decreti ministeriali 6 maggio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Vista la richiesta datata 18 ottobre 2007 con la quale il citato Consorzio di tutela, al fine di superare le disposizioni limitative previste dal richiamato decreto ministeriale 21 settembre 2004, così come rettificato con decreto 12 ottobre 2004, ha presentato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del citato decreto 29 marzo 2007, i piani dei controlli ed i prospetti tariffari per le DOCG «Barolo» e «Barbaresco», adeguati alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere espresso con nota del 30 ottobre 2007 dalla regione Piemonte, favorevole alla ripresa dell'attività di controllo per le DOCG di cui trattasi, ivi compresa l'attività di controllo nei confronti dei viticoltori, sulla base delle modifiche apportate ai relativi piani dei controlli da parte del citato Consorzio di tutela, così come depositati presso questo Ministero in data 18 ottobre 2007;

Ritenuto che i richiamati piani dei controlli aggiornati ed i relativi prospetti tariffari soddisfano alle condizioni di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2007 e che, pertanto, sussistono i requisiti per procedere, a superamento delle disposizioni limitative di cui al richiamato decreto ministeriale 21 settembre 2004, all'emanazione del provvedimento di approvazione dei medesimi piani aggiornati e prospetti tariffari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. A superamento delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 settembre 2004, così come rettificato con decreto 12 ottobre 2004, richiamato nelle premesse, è ripristinato l'incarico, conferito con i decreti ministeriali 6 maggio 2004 richiamati nelle premesse, al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe, e Roero, a svolgere le funzioni di controllo previste dal

decreto 29 maggio 2001 nei confronti delle DOCG «Barolo» e «Barbaresco», sulla base delle prescrizioni previste nei nuovi piani dei controlli e nei relativi prospetti tariffari depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 18 ottobre 2007, che risultano adeguati allo schema di piano dei controlli ed al prospetto tariffario approvati con il decreto ministeriale 13 luglio 2007, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 2.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti delle DOCG di cui all'art. 1, così come depositati presso il Ministero, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00421

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Brescia

1. A decorrere dal 21 febbraio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Brescia, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore dell'Agenzia
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
IANNINI

08A00587

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Xelevia» sitagliptin - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 178/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale XELEVIA sitagliptin - autorizza con procedura centralizzata europea della Commissione europea con la decisione del 21 marzo 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/382/001 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 14 compresse;

EU/1/07/382/002 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse;

EU/1/07/382/003 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse;

EU/1/07/382/004 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 84 compresse;

EU/1/07/382/005 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 98 compresse;

EU/1/07/382/006 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU) 50x1 compresse;

EU/1/07/382/007 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 14 compresse;

EU/1/07/382/008 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse;

EU/1/07/382/009 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse;

EU/1/07/382/010 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 84 compresse;

EU/1/07/382/011 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 98 compresse;

EU/1/07/382/012 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU) 50x1 compresse;

EU/1/07/382/013 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 14 compresse;

EU/1/07/382/014 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse;

EU/1/07/382/015 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse;

EU/1/07/382/016 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 84 compresse;

EU/1/07/382/017 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 98 compresse;

EU/1/07/382/018 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU) 50x1 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Visto il decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale» e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)* con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi ed il comma 3, lettera *a)* recante disposizioni sul ripiano dello sfondamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo predetto;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 6 novembre 2007 e l'allegato tecnico dello stesso parere con cui si è ritenuto di attribuire al farmaco «Xelevia» il requisito della innovatività farmacologica potenziale, sulla base dei criteri contenuti nel documento sulla innovatività terapeutica, approvato dalla commissione consultiva tecnico-scientifica in data 10 luglio 2007, con gli adempimenti previsti dall'allegato 1 del documento;

Vista la deliberazione n. 32 del 20 dicembre 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale «Xelevia» (sitagliptin) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale XELEVIA (sitagliptin) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 14 compresse - A.I.C. n. 037794017/E (in base 10), 141D71 (in base 32);

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 28 compresse - A.I.C. n. 037794029/E (in base 10), 141D7F (in base 32);

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 56 compresse - A.I.C. n. 037794031/E (in base 10), 141D7H (in base 32);

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 84 compresse - A.I.C. n. 037794043/E (in base 10), 141D7V (in base 32;

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 98 compresse - A.I.C. n. 037794056/E (in base 10), 141D88 (in base 32);

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU), 50x1 compresse - A.I.C. n. 037794068/E (in base 10), 141D8N (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 14 compresse - A.I.C. n. 037794070/E (in base 10), 141D8Q (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 28 compresse - A.I.C. n. 037794082/E (in base 10), 141D92 (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 56 compresse - A.I.C. n. 037794094/E (in base 10), 141D9G (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 84 compresse - A.I.C. n. 037794106/E (in base 10), 141D9U (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 98 compresse A.I.C. n. 037794118/E (in base 10), 141DB6 (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU), 50x1 compresse - A.I.C. n. 037794120/E (in base 10), 141DB8 (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 14 compresse - A.I.C. n. 037794132/E (in base 10) 141DBN (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 28 compresse - A.I.C. n. 037794144/E (in base 10), 141DC0 (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 56 compresse - A.I.C. n. 037794157/E (in base 10), 141DCF (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 84 compresse - A.I.C. n. 037794169/E (in base 10), 141DC T (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 98 compresse - A.I.C. n. 037794171/E (in base 10), 141DCV (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU), 50x1 compresse - A.I.C. n. 037794183/E (in base 10), 141DD7 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Xelevia» è indicato in pazienti con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico in associazione con metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina non forniscono un controllo adeguato della glicemia.

Per i pazienti con diabete mellito di tipo 2 in cui è appropriato l'uso di un agonista PPAR gamma (cioè un tiazolidinedione), «Xelevia» è indicato in associazione con l'agonista PPAR gamma quando dieta ed esercizio fisico più l'agonista PPAR gamma da solo non forniscono un controllo adeguato della glicemia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Xelevia» (sitagliptin) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezioni:

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 28 compresse A.I.C. n. 037794144/E (in base 10), 141DC0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe A, alle condizioni specificate all'art. 4;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 47,14 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 77,8 euro;

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 28 compresse A.I.C. n. 037794082/E (in base 10), 141D92 (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe A, alle condizioni specificate all'art. 4;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 47,14 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 77,8 euro;

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU), 28 compresse A.I.C. n. 037794029/E (in base 10), 141D7F (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe A, alle condizioni specificate all'art. 4;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 47,14 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 77,8 euro.

Ai prezzi sopra indicati non si applicano le riduzioni previste dalle determinazioni A.I.F.A. 3 luglio 2006 e 29 settembre 2006.

Il medicinale «Xelevia» (sitagliptin) è inserito nel fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* della legge 29 novembre 2007 n. 222.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XELEVIA (sitagliptin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

La prescrizione del medicinale «Xelevia» (sitagliptin) è soggetta a diagnosi e piano Terapeutico (PT) ed è inserita nell'allegato 2 della determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

In particolare la prescrizione ai fini della rimborsabilità avviene esclusivamente da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del S.S.N. o convenzionate con il S.S.N., sulla base di una scheda di arruolamento del paziente e di uno specifico e strutturato piano terapeutico su modello A.I.F.A. della durata di 4 mesi; il rinnovo del piano terapeutico è obbligatorio e coincide temporalmente con la compilazione della scheda informatica di follow-up per il monitoraggio da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del S.S.N. o convenzionate secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/.

La definizione e il rinnovo del piano terapeutico, della scheda di arruolamento e di follow-up da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del S.S.N. o convenzionate costituiscono adempimento ai fini dell'accesso alla rimborsabilità.

In ogni caso la classificazione A/RR - PT-PHT non pregiudica e non esclude la prescrizione e la distribuzione diretta da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del S.S.N. o convenzionate.

Art. 5.

Monitoraggio d'uso

Secondo quanto previsto dall'allegato 1 del documento sulla innovatività approvato dalla CTS in data 10 luglio 2007, viene assicurata la conduzione di un monitoraggio d'uso per verificare nella normale pratica clinica il profilo di efficacia, di tollerabilità e di sicurezza del medicinale, sulla base delle schede informatiche di follow-up, che devono essere compilate per ciascun paziente arruolato a 4-8-12 mesi dalle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del S.S.N. o convenzionate con il S.S.N., secondo le modalità indicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/

Il monitoraggio d'uso è a carico della Azienda che ha accesso ai rapporti periodici.

Per il monitoraggio dei consumi del medicinale XELEVIA (sitagliptin) l'A.I.F.A. si avvale anche dei dati del sistema della targatura e dell'osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMED), al fine di verificare l'impatto e la coerenza dei dati di esposizione e di consumo con le decisioni della CTS.

La CTS si avvale dei risultati del monitoraggio d'uso per una verifica delle condizioni di rimborsabilità approvate.

Art. 6.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 7.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A00424

DETERMINAZIONE 15 gennaio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Januvia» (sitagliptin), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 182/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale JANUVIA (sitagliptin) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 21 marzo 2007 ed inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/383/001 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 14 compresse;

EU/1/07/383/002 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse;

EU/1/07/383/003 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse;

EU/1/07/383/004 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 84 compresse;

EU/1/07/383/005 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 98 compresse;

EU/1/07/383/006 25 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU) 50×1 compresse;

EU/1/07/383/007 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 14 compresse;

EU/1/07/383/008 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse;

EU/1/07/383/009 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse;

EU/1/07/383/010 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 84 compresse;

EU/1/07/383/011 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 98 compresse;

EU/1/07/383/012 50 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU) 50×1 compresse;

EU/1/07/383/013 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 14 compresse;

EU/1/07/383/014 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse;

EU/1/07/383/015 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse;

EU/1/07/383/016 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 84 compresse;

EU/1/07/383/017 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 98 compresse;

EU/1/07/383/018 100 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU) 50×1 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto; l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva n. 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economica finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale» e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi ed il comma 3, lettera *a)*, recante disposizioni sul ripiano dello sfondamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo predetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 6 novembre 2007 e l'allegato tecnico dello stesso parere con cui si è ritenuto di attribuire al farmaco «Januvia» il requisito della innovatività farmacologica potenziale, sulla base dei criteri contenuti nel documento sulla innovatività terapeutica, approvato dalla commissione consultiva tecnico scientifica in data 10 luglio 2007, con gli adempimenti previsti dall'allegato 1 del documento;

Vista la deliberazione n. 32 del 20 dicembre 2007 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale «Januvia» (sitagliptin) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Al medicinale JANUVIA (sitagliptin) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 14 compresse - A.I.C. n. 037793015/E (in base 10), 141C7R (in base 32);

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse - A.I.C. n. 037793027/E (in base 10), 141C83 (in base 32);

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 037793039/E (in base 10), 141C8H (in base 32);

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 84 compresse - A.I.C. n. 037793041/E (in base 10), 141C8K (in base 32);

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 98 compresse - A.I.C. n. 037793054/E (in base 10), 141C8Y (in base 32);

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU) 50×1 compresse - A.I.C. n. 037793066/E (in base 10), 141C9B (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 14 compresse - A.I.C. n. 037793078/E (in base 10), 141C9Q (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse - A.I.C. n. 037793080/E (in base 10), 141C9S (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 037793092/E (in base 10), 141CB4 (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 84 compresse - A.I.C. n. 037793104/E (in base 10), 141CBJ (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 98 compresse - A.I.C. n. 037793116/E (in base 10), 141CBW (in base 32);

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU) 50×1 compresse - A.I.C. n. 037793128/E (in base 10), 141CC8 (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 14 compresse - A.I.C. n. 037793130/E (in base 10), 141CCB (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse - A.I.C. n. 037793142/E (in base 10), 141CCQ (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 037793155/E (in base 10), 141CD3 (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 84 compresse - A.I.C. n. 037793167/E (in base 10), 141CDH (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 98 compresse - A.I.C. n. 037793179/E (in base 10), 141CDV (in base 32);

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister monodose perforato (PVC/PE/PVDC/ALU) 50×1 compresse - A.I.C. n. 037793181/E (in base 10), 141CDX (in base 32);

Indicazioni terapeutiche: «Januvia» è indicato in pazienti con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico in associazione con metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina non forniscono un controllo adeguato della glicemia.

Per i pazienti con diabete mellito di tipo 2 in cui è appropriato l'uso di un agonista PPAR gamma (cioè un tiazolidinedione), «Januvia» è indicato in associazione con l'agonista PPAR gamma quando dieta ed esercizio fisico più l'agonista PPAR gamma da solo non forniscono un controllo adeguato della glicemia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Januvia» (sitagliptin) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità,.ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezione:

100 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse - A.I.C. n. 037793142/E (in base 10), 141CCQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe A, alle condizioni specificate all'art. 4;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 47,14 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 77,8 euro;

50 mg compressa rivestita con film uso orale blister PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse - A.I.C. n. 037793080/E (in base 10), 141C9S (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe A, alle condizioni specificate all'art. 4;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 47,14 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 77,8 euro;

25 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse - A.I.C. n. 037793027/E (in base 10), 141C83 (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe A, alle condizioni specificate all'art. 4;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 47,14 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 77,8 euro.

Ai prezzi sopra indicati non si applicano le riduzioni previste dalle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 29 settembre 2006.

Il medicinale «Januvia» (sitagliptin) è inserito nel fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Januvia» (sitagliptin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

La prescrizione del medicinale «Januvia» (sitagliptin) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico (PT) ed è inserita nell'allegato 2 della determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

In particolare la prescrizione ai fini della rimborsabilità avviene esclusivamente da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del Servizio sanitario nazionale o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, sulla base di una scheda di arruolamento del paziente e di uno specifico e strutturato piano terapeutico su modello AIFA della durata di quattro mesi; il rinnovo del piano terapeutico è obbligatorio e coincide temporalmente con la compilazione della scheda informatica di follow-up per il monitoraggio da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del Servizio sanitario nazionale o convenzionate secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/.

La definizione e il rinnovo del piano terapeutico, della scheda di arruolamento e di follow-up da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del Servizio sanitario nazionale o convenzionate costituiscono adempimento ai fini dell'accesso alla rimborsabilità.

In ogni caso la classificazione A/RR PT-PHT non pregiudica e non esclude la prescrizione e la distribuzione diretta da parte delle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

Art. 5.

Monitoraggio d'uso

Secondo quanto previsto dall'allegato 1 del documento sulla innovatività approvato dalla CTS in data 10 luglio 2007, viene assicurata la conduzione di un monitoraggio d'uso per verificare nella normale pratica clinica il profilo di efficacia, di tollerabilità e di sicurezza del medicinale, sulla base delle schede informatiche di follow-up, che devono essere compilate per ciascun paziente arruolato a 4-8-12 mesi dalle strutture diabetologiche ospedaliere o territoriali del Servizio sanitario nazionale o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità indicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/.

Il monitoraggio d'uso è a carico dell'azienda che ha accesso ai rapporti periodici.

Per il monitoraggio dei consumi del medicinale «Januvia» (sitagliptin) l'AIFA si avvale anche dei dati del sistema della targatura e dell'osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMED), al fine di verificare l'impatto e la coerenza dei dati di esposizione e di consumo con le decisioni della CTS.

La CTS si avvale dei risultati del monitoraggio d'uso per una verifica delle condizioni di rimborsabilità approvate.

Art. 6.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 7.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 gennaio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A00428

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2007.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 685/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 19 dicembre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/

CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11; e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 543 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, che prevede che l'Autorità possa proporre, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, una graduale ridefinizione della dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, attraverso l'adozione di una propria delibera da sottoporre per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007, con la quale sono individuati gli uffici di secondo livello dell'Autorità;

Vista la delibera n. 315/07/CONS del 6 giugno 2007 recante «Definizione della nuova dotazione organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione dell'art. 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la propria delibera n. 522/07/CONS del 9 ottobre 2007 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità»;

Considerato che occorre coniugare l'esigenza di assumere iniziative idonee a superare la presente fase di criticità determinata dalla carenza di risorse umane, soprattutto nelle unità organizzative ubicate presso la sede di Napoli, a fronte dei rilevanti compiti istituzionali, con quella di formare una leva di giovani funzionari nelle materie di competenza dell'Autorità, al fine di assicurare il ricambio generazionale e la continuità dell'azione amministrativa;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di svolgere una procedura selettiva finalizzata al reclutamento di n. 20 giovani laureati da assumere con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 48-*bis* del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in attuazione dell'art. 48-*bis* come introdotto con delibera n. 30/06/CONS ed in previsione dell'emanazione del relativo bando di selezione, determinare, con propria delibera, le modalità di selezione, i requisiti richiesti, i criteri di valutazione, nonché definire il trattamento giuridico ed economico spettante ai titolari di tali contratti;

Vista la proposta del Segretario generale, d'intesa con il responsabile del Servizio amministrazione e personale;

Sentite le OO.SS. FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, FIBA-CISL, FISAC-CGIL e UIL - CA;

Visto l'accordo con le OO.SS. FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, FIBA-CISL dell'11 dicembre 2007;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

*Integrazioni all'art. 48-*bis *del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 48-*bis* del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità sono introdotti i seguenti commi:

«1-*bis*. L'Autorità, al fine di promuovere la formazione nei settori di interesse istituzionale attraverso la specializzazione di giovani laureati, procede mediante l'espletamento di procedure selettive pubbliche al reclutamento con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di tre anni non rinnovabili, secondo le norme del diritto privato, di giovani laureati in discipline economiche, tecniche e giuridiche i quali, in ragione della natura e delle finalità proprie dei contratti medesimi, siano in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione.

1-*ter*. Il trattamento economico, previsto per il contratto di cui al precedente comma, rimane invariato per l'intera durata, e viene corrisposto, in tredici mensilità, nella misura pari all'80% della retribuzione annua lorda del livello iniziale zero della qualifica di funzionario. Non trovano applicazione gli istituti relativi allo scatto annuale ed alla progressione di carriera.

1-*quater*. Trovano applicazione tutti gli istituti giuridici previsti per i titolari di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 48 del regolamento del personale.

1-*quinquies*. I funzionari titolari di contratti stipulati ai sensi del presente articolo operano sulla base di un piano di inserimento e di sviluppo definito dal responsabile dell'unità organizzativa di primo livello, per le finalità proprie di specializzazione, di formazione, di

studio e di ricerca e, in tale contesto, possono assumere anche la responsabilità di procedimenti con caratteristiche di semplicità e routinarietà.

1-*sexies.* L'esperienza triennale maturata in costanza di contratti a tempo determinato, stipulati ai sensi del presente articolo, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per funzionari banditi per il livello iniziale zero della stessa qualifica, esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 30, comma 2 lettera *a)* del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.».

Il servizio amministrazione e personale, d'intesa con il Segretario generale, assicura l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente delibera ed adotta i provvedimenti conseguenti.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità. Il direttore del servizio amministrazione e personale ne dispone la diffusione.

Napoli, 19 dicembre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

08A00598

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 2008. (Deliberazione n. 16260).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 16258 e n. 16259 del 18 dicembre 2007 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2008 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2008, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 16258 e n. 16259 del 18 dicembre 2007;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998], *g)*, *h)*, *p)*, *q)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], *r)*, *s)* [esclusi gli offerenti esteri] ed *u)*, della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2008. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2008, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale.

3. Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2008, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle Associazioni di categoria interessate.

4. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *h)*, della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 possono, nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2008, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2008.

6. Il versamento di cui al comma 5 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1117033 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via G. B.Martini 3, 00198 Roma», presso Banca

di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello 198, 00198 Roma - Cod. 03002 Cab. 03251 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 67 N 03002 03251 000001117033).

7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

9. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *t)*, della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro:

a) il 28 febbraio 2008, qualora il bilancio chiuso nel 2007 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2007, negli altri casi.

10. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

11. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *f)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998], *q)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] ed *s)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2008, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2008, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

12. L'avviso di pagamento di cui al comma 11 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 1123637 intestato a «Consob/Gestione contributi di vigilanza, via G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, Largo Benedetto Marcello 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 03002 Cab. 03251 Codice Swift BROMITR1107 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 49 O 03002 03251 000001123637).

13. Il versamento del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *v)*, della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato, entro il 15 giugno 2008. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 maggio 2008, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Si applicano i commi 2 e 3.

14. Il versamento del contributo di vigilanza dovuto dal soggetto di cui all'art. 1, lettera *z)*, della delibera n. 16258 del 18 dicembre 2007 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'avvio dell'operatività da parte del medesimo soggetto.

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 dicembre 2007

Il presidente: CARDIA

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CVA1	art.1, lett. *a)*, delibera n. 16258/2007	Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)	€ 3.465 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2008	15 aprile 2008
CVB1	art.1, lett. *b)*, delibera n. 16258/2007	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998	€ 3.465 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2008	15 aprile 2008
CVC1	art.1, lett. *c)*, delibera n. 16258/2007	Società di gestione del risparmio autorizzate all'esercizio del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti	€ 3.465 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2008	15 aprile 2008
CVD1	art.1, lett. *d)*, delibera n. 16258/2007	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	€ 3.465 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2008	15 aprile 2008
CVE1	art.1, lett. *e)*, delibera n. 16258/2007	Agenti di cambio iscritti nel Ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998	€ 1.090 *pro-capite*	15 aprile 2008
CVE2	art.1, lett. *e)*, delibera n. 16258/2007	Agenti di cambio iscritti nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 65 *pro-capite*	15 aprile 2008
CVF1	art.1, lett. *f)*, delibera n. 16258/2007	Società di gestione del risparmio italiane e Sicav italiane	€ 1.500 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2008 ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla data del 2.1.2008	15 aprile 2008
CVF2	art.1, lett. *f)*, delibera n. 16258/2007	Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/1998	€ 1.500 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2008 ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla data del 2.1.2008	15 aprile 2008
CVG1	art.1, lett. *g)*, delibera n. 16258/2007	Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2.1.2008, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 4.670 *pro-capite*	15 aprile 2008
CVH1	art.1, lett. *h)*, delibera n. 16258/2007	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	€ 191 *pro-capite*	15 aprile 2008
CVI1	art.1, lett. *i)*, delibera n. 16258/2007	Borsa Italiana s.p.a.	€ 2.845.580	28 febbraio 2008
CVL1	art.1, lett. *l)*, delibera n. 16258/2007	TLX s.p.a.	€ 760.110	28 febbraio 2008
CVM1	art.1, lett. *m)*, delibera n. 16258/2007	MTS s.p.a.	€ 302.240	28 febbraio 2008

CVN1	**art.1, lett. *n)*, delibera n. 16258/2007**	**Monte Titoli s.p.a.**	**€ 472.655**	**28 febbraio 2008**
CVO1	**art.1, lett. *o)*, delibera n. 16258/2007**	**Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.**	**€ 333.110**	**28 febbraio 2008**
CVP1	**art.1, lett. *p)*, delibera n. 16258/2007**	**Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'apposito Elenco Consob**	**€ 635 *pro-capite***	**15 aprile 2008**
CVQ1	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 16258/2007**	**Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 16.259/2007**	**15 aprile 2008**
CVQ2	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 16258/2007**	**Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali**	**come da art. 1, comma 2, ultimo capoverso, delibera n. 16.259/2007**	**15 aprile 2008**
CVR1	**art.1, lett. *r)*, delibera n. 16258/2007**	**Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco Consob**	**€ 8.090 *pro-capite***	**15 aprile 2008**
CVS1	**art.1, lett. *s)*, delibera n. 16258/2007**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2007 ed il 1° gennaio 2008, offerte pubbliche d'acquisto residuali**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 16.259/07**	**15 aprile 2008**
CVS2	**art.1, lett. *s)*, delibera n. 16258/2007**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2007 ed il 1° gennaio 2008, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale**	**come da art.1, comma 3, punto 3/2, delibera n. 16.259/2007**	**15 aprile 2008**
CVS3	**art.1, lett. *s)*, delibera n. 16258/2007**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2007 ed il 1° gennaio 2008, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/3, delibera n. 16.259/2007**	**15 aprile 2008**
CVS4	**art.1, lett. *s)*, delibera n. 16258/2007**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2007 ed il 1° gennaio 2008, offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 33, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/4, delibera n. 16.259/2007**	**15 aprile 2008**
CVS5	**art.1, lett. *s)*, delibera n. 16258/2007**	**Offerenti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2007 ed il 1° gennaio 2008, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali**	**come da art. 1, comma 3, punto 3/5, delibera n. 16.259/2007**	**15 aprile 2008**

CVT1	art.1, lett. *t)*, delibera n. 16258/2007	Società di revisione iscritte nell'Albo	6,42% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art. 1, comma 5, delibera n. 16.259/2007	come da art. 1, comma 9, lettere *a)* o *b)*, della presente delibera
CVU1	art.1, lett. *u)*, delibera n. 16258/2007	Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2008, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	€ 31.830 *pro-capite*	15 aprile 2008
CVV1	art.1, lett. *v)*, delibera n. 16258/2007	Internalizzatori sistematici che, alla data del 1° aprile 2008, abbiano effettuato la comunicazione di inizio attività	€ 6.430 *pro-capite*	15 giugno 2008
CVW1	art.1, lett. *z)*, delibera n. 16258/2007	Organismo Consulenti Finanziari	€ 58.630	come da art. 1, comma 14, della presente delibera

08A00618

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 gennaio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Delega al governo per il riordino della normativa im materia di imposizione sui redditi delle persone fisiche ai fini dell'attuazione degli articoli 31, 36 e 53 della Costituzione».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso «Officina 2007 in movimento per una buona politica» - Piazza di Tor Sanguigna n, 2 - 00186 Roma. Tel. 066877251. www.officins-2007.m Fax 0668130574.

08A00748

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni».

Il decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riparto di risorse finanziarie tra le regioni», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007.

08A00693

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Carciofo spinoso di Sardegna»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» come denominazione di origine protetta, ai sensi del reg. (CE) 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio per la Tutela della D.O.P. Carciofo Spinoso di Sardegna con sede in Villasor 09030 (CA) via Felice Serra n. 100, acquisito inoltre il parere della Regione Sardegna, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CARCIOFO SPINOSO DI SARDEGNA»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine protetta (D.O.P.) «Carciofo Spinoso di Sardegna» è riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il «Carciofo spinoso di Sardegna» proviene da coltivazioni dell'ecotipo locale «Spinoso Sardo» riconducibili alla specie botanica «Cynara scolymus» e si caratterizza per le peculiarità morfologiche indicate di seguito:

pianta poliennale rizomatosa di taglia media con inserzione del capolino principale ad un'altezza che varia dai 45 ai 70 cm, portamento assurgente, attitudine pollonifera elevata, produzione scalare;

foglia di colore verde spinescente di dimensioni medie ed eterofillia elevata che si manifesta con la presenza di numerose foglie a lamina intera ed altre foglie lobate o più frequentemente pennatosette;

capolino conico allungato, mediamente compatto, con altezza minima di 6 cm e diametro compreso tra 6 e 13 cm, brattee esterne di colore verde con ampie sfumature violetto-brunastre, grandi, allungate, ad apice appuntito terminante con una spina gialla; brattee interne di colore giallo paglierino con venature violette; peduncolo di lunghezza tra i 10 ed i 40 cm (come da deroga concessa con Reg. CE n. 1466/2003) e spessore medio tra 1 e 3,5 cm.

Il «carciofo spinoso di Sardegna» DOP deve possedere le seguenti caratteristiche:

Fisiche:

forma: capolino conico allungato mediamente compatto;

colore: verde con ampie sfumature violetto-brunastre;

presenza di spine di colore giallo nelle brattee;

struttura del gambo: parte interna poco fibrosa, tenera ed edibile;

parte edibile: non inferiore al 30 % del peso del capolino fresco.

Chimiche:

contenuto in carboidrati non inferiore a 2,5 g su 100 g di sostanza fresca;

contenuto in polifenoli non inferiore a 50 mg in 100 g di sostanza fresca;

Sodio non superiore a 0,125 g su 100 g di sostanza fresca;

ferro non inferiore a 0,45 mg su 100 g di sostanza fresca.

Organolettiche:

profumo: intenso di cardo e floreale;

consistenza: alla base le brattee sono carnose e allo stesso tempo tenere e croccanti;

gusto: corposo con equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro per la presenza di derivati polifenolici e cinarina;

astringenza: la presenza dei tannini, componenti naturali del carciofo, è poco avvertita in quanto controbilanciata da sensazioni prevalenti di dolce, derivanti dalla presenza importante di carboidrati, tipica del «Carciofo Spinoso di Sardegna».

Il tradizionale consumo allo stato crudo del «carciofo spinoso di Sardegna», che riguarda oltreché il capolino anche il gambo, consente una maggiore valorizzazione dei principi nutrizionali in esso contenuti.

Può ottenere il riconoscimento D.O.P. solo il «Carciofo Spinoso di Sardegna» corrispondente alle categorie commerciali «Extra» e «I».

Art. 3.

Zona di produzione

Il «carciofo spinoso di Sardegna» deve essere coltivato e condizionato nelle zone di produzione che ricadono nei territori dei seguenti comuni:

provincia di Cagliari: Assemini, Assemini Isola Amministrativa (I.A.), Barrali, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Donori, Elmas, Escolca (I.A.), Guasila, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Muravera, Nuraminis, Serdiana, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samatzai, San Sperate, San Vito, Selargius, Selegas, Sestu, Sinnai (I.A), Ussana, Uta, Villanovafranca, Villaputzu, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

provincia del Carbonia-Iglesias: Giba, Masainas, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Tratalias, Villaperuccio;

provincia del Medio Campidano: Furtei, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Villacidro, Villamar;

provincia di Oristano: Arborea, Baratili San Pietro, Bauladu, Bosa, Cabras, Cuglieri, Flussio, Magomadas, Marrubiu, Milis, Mogoro, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Nicolò Arcidano, Santa Giusta, San Vero, Siamaggiore, Seneghe, Sennariolo, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Zeddiani, Zerfaliu;

provincia di Nuoro: Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè;

provincia dell'Ogliastra: Arzana (I.A,), Barisardo, Baunei, Cardedu, Girasole, Lanusei (I.A.), Loceri (I.A.), Lotzorai, Tertenia, Tortolì;

provincia di Sassari: Alghero, Banari, Castelsardo, Florinas, Ittiri, Montresta, Olmedo, Ossi, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone, Porto Torres, Putifigari, Uri, Santa Maria Coghinas, Sassari, Usini, Sedini, Sennori, Sorso, Tissi;

provincia della Olbia-Tempio: Badesi, Budoni, San Teodoro.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il «carciofo spinoso di Sardegna» DOP è coltivato in «pieno campo» secondo le tecniche di seguito indicate.

I terreni devono essere freschi, di medio impasto e ben drenati. La preparazione dei terreni inizia con la discissura e/o con l'aratura profonda.

La propagazione avviene mediante ovuli e/o carducci che devono appartenere a piante con le caratteristiche tipiche dell'ecotipo locale ed essere prelevati da carciofaie o dai piantonai e/o vivai derivanti da materiale proveniente dalle zone di produzione di cui all'art. 3.

Gli organi di propagazione, in fase di quiescenza e/o pre-germogliati, vengono trapiantati tra la seconda metà di giugno ed i primi di agosto e consentono una produzione precoce nel periodo autunnale. Trapianti successivi, compresi tra agosto e settembre, consentono di ottenere produzioni più tardive, inverno-primavera. La densità d'impianto è compresa tra 0,7 e 1,2 piante per mq. La durata dell'impianto può essere annuale o poliennale.

Per la concimazione del terreno si utilizzano i seguenti elementi nutritivi secondo i seguenti quantitativi massimi:

azoto 230kg/Ha; la dose complessiva è frazionata in almeno 4 interventi (non si possono superare 70 unità/ha per intervento);

fosforo (espresso in P2O5)120 kg /Ha;

potassio (espresso in K2O) 200 Kg /Ha;

micro e macro elementi.

Inoltre, per assicurare un regolare sviluppo delle piante si interviene anche con il metodo della fertirrigazione.

Gli interventi irrigui, praticati dalla messa a dimora degli ovuli e/o carducci fino al manifestarsi di sufficienti precipitazioni, devono essere realizzati per aspersione e/o a goccia.

La difesa fitosanitaria deve essere realizzata seguendo i principi che regolano la difesa integrata, la difesa guidata e secondo il metodo di produzione biologica. Nelle colture poliennali, a fine ciclo di raccolta, deve essere fatta l'asportazione precoce dei residui organici della coltura. Non è ammesso l'uso di regolatori di crescita in campo.

La raccolta dei carciofi deve essere eseguita a mano tramite la recisione del gambo all'inserzione dei capolini di ordine successivo (può essere agevolata mediante l'utilizzo di carrelli muniti di nastri trasportatori) e deve avvenire prima dell'apertura delle brattee, ossia dal 1° settembre al 31 maggio.

La resa produttiva massima è di 10 capolini per pianta.

Il «Carciofo Spinoso di Sardegna» deve essere condizionato in Sardegna nelle aree definite all'art. 3 del presente disciplinare.

Il condizionamento del «Carciofo Spinoso di Sardegna» consiste in una o più delle seguenti operazioni:

sgambatura: consiste nel sottoporre i carciofi al taglio totale o parziale del gambo. In caso di taglio parziale, la parte del gambo rimanente può essere ripulita dalla parte più esterna e legnosa;

eliminazione delle brattee: consiste nel rimuovere le brattee più esterne del capolino (1-2-3 file) al fine di garantire la pulizia del prodotto e la sua immediata fruibilità;

cimatura delle brattee: consiste nella eliminazione per taglio della parte apicale del carciofo.

Il taglio dovrà essere effettuato ad un'altezza che garantisca l'eliminazione delle spine e la conservazione di tutta la parte edule del capolino;

porzionamento: taglio del capolino in due o più parti, utilizzabili per le tipologie di gamme commerciali;

conservazione: è consentito l'uso di sostanze previste dalle normative vigenti in grado di limitare il fenomeno di ossidazione del capolino. Il «Carciofo Spinoso di Sardegna» deve essere confezionato nelle aree definite all'art. 3 del presente disciplinare.

Per consentire il tradizionale consumo allo stato crudo del «Carciofo Spinoso di Sardegna», vista la facile deperibilità del prodotto, è necessario ridurre al minimo le manipolazioni e sottoporlo al condizionamento immediatamente dopo la fase della raccolta.

Tale vincolo garantisce un sicuro vantaggio in termini di freschezza per effetto di minori fenomeni ossidativi e traspirativi ai quali il prodotto andrebbe incontro, alterandone di conseguenza le caratteristiche fisiche, organolettiche e chimiche.

Tale procedura, oltre a garantire la tracciabilità completa del prodotto, rallenta il decadimento delle proprietà fisiche ed organolettiche, con particolare riferimento alla consistenza, al gusto, al profumo e al colore, elementi essenziali che consentono al consumatore l'identificazione del prodotto e il tradizionale consumo allo stato crudo.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La produzione del «Carciofo Spinoso di Sardegna», con le sue riconosciute peculiarità, trova il suo fondamento nel forte legame con il territorio isolano particolarmente vocato sia per le tradizionali tecniche di coltivazione che per le favorevoli condizioni pedo-climatiche e morfologiche.

L'esistenza congiunta di tali fattori consente di ottenere un prodotto che si distingue, non solo per l'aspetto estetico, ma anche per le caratteristiche organolettiche quali la limitata astringenza, il sapore gradevole, frutto di un'equilibrata sintesi di amarognolo e dolciastro, e la tenerezza della polpa che ne favoriscono il consumo allo stato crudo.

Il «Carciofo Spinoso di Sardegna» è inoltre ricco di elementi nutritivi a spiccata azione depurativa per l'organismo ed è noto per le sue proprietà terapeutiche (stimolazione della diuresi, disintossicazione del fegato, diminuzione del colesterolo nel sangue). Contiene carboidrati in misura importante, sali minerali, ferro, potassio, fosforo sostanze polifenoliche e diverse tipologie di vitamine, in particolare del Gruppo A. Inoltre, la totale esclusione dei fitoregolatori da parte dei carcioficoltori sardi permette il raggiungimento di un prodotto con garanzie di alta qualità igienico-sanitaria; a ciò si aggiunge la particolare conformazione del capolino, che presenta brattee strettamente appressate le une alle altre, che lo preserva dalla penetrazione di eventuali sostanze esterne nocive nella parte edibile del carciofo.

Tale coltura ha trovato il suo habitat naturale e quelle condizioni pedoclimatiche ideali al suo sviluppo nelle aree costiere, che godono di microclimi particolari, nei fondo valle e nelle pianure centrali dell'Isola, localizzate ai lati dei più importanti corsi d'acqua.

La temperatura media invernale è di 11,3 ºC, mentre quella estiva risulta di circa 24 ºC, con una media annuale di 17,6 ºC. Le brinate sono rarissime, eccezionali le nevicate. Il 95% degli apporti idrici annuali, che ammontano a circa 560 mm, è dovuto a precipitazioni di carattere piovoso, mentre la rugiada e la grandine concorrono per il restante 5%. La distribuzione annua delle piogge è notevolmente irregolare, presentando un picco di 196 mm durante la stagione invernale ed un assenza quasi totale (21 mm) nel corso dell'estate. I giorni piovosi ammontano mediamente a 51. I fattori climatici influenzano la qualità del «Carciofo Spinoso di Sardegna» in quanto condizionano le funzioni generali della pianta come la fotosintesi, l'assunzione dell'acqua e delle sostanze nutritive. La luce è un fattore climatico molto importante nel determinare le caratteristiche qualitative del «Carciofo Spinoso di Sardegna» ed in particolare l'intensità della radiazione, anche nei mesi invernali, influenza la produzione di sostanze di riserva quali i carboidrati che ne determinano il sapore, rendendolo particolarmente adatto ad essere consumato crudo.

I terreni sono di origine alluvionale, freschi e di buona dotazione in elementi chimici e in sostanza organica, tendenzialmente a reazione neutra o leggermente sub-alcalina.

Dal punto di vista chimico, l'equilibrata composizione in elementi minerali, unitamente alla dotazione in sostanza organica, rendono tali terreni ben strutturati sotto l'aspetto fisico e in grado di valorizzare le frequenti irrigazioni che, visto il periodo in cui si svolge il ciclo del «Carciofo Spinoso di Sardegna», assumono un'importanza decisiva nello sviluppo equilibrato della pianta. Consentono inoltre di differenziare i capolini nel periodo autunno-inverno, periodo in cui le particolari condizioni climatiche dell'Isola (temperature,

piogge, luminosità ecc.) sono ritenute capaci di conferire al prodotto la composizione chimica e le caratteristiche organolettiche sopra indicate.

La buona dotazione di calcio, magnesio e potassio, nella stragrande maggioranza dei terreni adibiti alla coltivazione del carciofo, nonché la composizione delle acque irrigue utilizzate, migliora le caratteristiche di resistenza della pianta alle condizioni di stress derivanti dalle alte temperature e dalla bassa umidità relativa. Allo stesso modo la presenza di terreni «freschi», profondi, senza ristagno idrico e principalmente alluvionali, che presentano un'ottima capacità di scambio, garantiscono la disponibilità di fosforo, ferro e potassio e altri sali minerali che vengono facilmente assorbiti dalla pianta determinando le caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Oltre a questa vocazionalità intrinseca del territorio, la risorsa umana con la sua tradizione, esperienza e capacità consente, attraverso le operazioni manuali di raccolta, cernita e calibratura, la selezione del carciofo migliore. Le operazioni di dicioccatura e di scarducciatura effettuate da personale locale altamente specializzato contribuiscono all'ottenimento di un prodotto selezionato. L'ottimale combinazione di fattori agronomici quali l'epoca di impianto, la densità colturale, il sapiente impiego di irrigazione, la concimazione e i mezzi di lotta fitosanitaria, saggiamente utilizzati dall'uomo, nonché la durata limitata delle carciofaie con la conseguente vigoria delle piante accentuano la naturale predisposizione del «Carciofo Spinoso di Sardegna» al consumo crudo.

Da un punto di vista storico la produzione, la cultura del carciofo e, in particolare, il suo legame con l'ambiente, trovano le radici sin dal periodo dei Fenici e, percorrendo i vari secoli, sino ai nostri giorni dove rappresenta una delle economie cardine dell'agricoltura isolana e nazionale.

Testimonianze scritte della presenza del carciofo in Sardegna sono riscontrabili già nella seconda metà del XVIII secolo nel trattato del nobile sassarese Andrea Manca dell'Arca che, nella sua opera «Agricoltura di Sardegna» pubblicata nel 1780, intitola un paragrafo: «Cardo e Carciofo. Propagazione. Varietà. Coltivazione. Uso.»

Dimostrazione dell'esistenza del «Carciofo Spinoso di Sardegna» nei primi decenni del secolo scorso si trovano anche nello scritto di Max Leopold Wagner in «La vita rustica della Sardegna riflessa nella lingua», pubblicata a Heidelberg in Germania nel 1921. Nell'importante opera, il Wagner, nel capitolo dedicato alla coltivazione dei campi, parla delle colture minori della Sardegna dicendo «degli altri prodotti della terra, in genere poco coltivati, hanno qualche diffusione, per lo più in soddisfacimento del fabbisogno famigliare, le lenticchie, i fagioli, i piselli, le zucche, i pomodori ed i carciofi».

Dal manoscritto redatto dallo scrittore isolano Francesco Sonis, per descrivere la storia ed il ruolo della «Compagnia Barracellare in Sardegna», emerge un'interessante testimonianza della presenza del «Carciofo spinoso di Sardegna» attraverso le tasse di assicurazione che i produttori sin dall'800 pagavano in cambio della salvaguardia da parte delle «pattuglie dei Barracelli» effettuata sui terreni coltivati a carciofo.

Sin dai primi decenni del 900 si assiste poi, ad un importante rinnovamento dell'agricoltura isolana e si passa, anche per il carciofo, da una produzione destinata all'autoconsumo ad una produzione specializzata, orientata verso i mercati di consumo nazionali ed internazionali.

L'origine storica del prodotto ha portato il consumatore ad identificare nel corso dei tempi, il Carciofo Spinoso di Sardegna con l'immagine della Sardegna stessa tanto che nel linguaggio comune si parla di «Carciofo Spinoso di Sardegna» nei menù di diversi ristoranti, nelle etichette aziendali e nei documenti commerciali; da qui nasce l'esigenza di formalizzare l'uso consolidato di tale denominazione, in modo da rendere indissolubile il legame fra le caratteristiche del prodotto ed il territorio sardo, tutelando i consumatori ed i produttori da eventuali utilizzi scorretti ed indebiti.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. CE 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Il «Carciofo Spinoso di Sardegna» viene immesso al consumo utilizzando le seguenti confezioni chiuse e con l'apposizione del logo:

vassoi da 2 a 12 capolini interi e/o porzionati;

cestini in materiale per alimenti da 500 gr. a 5 Kg.;

cassette in legno, cartone e plastica per alimenti dai 4 ai 60 capolini.

Sono fatti salvi i materiali considerati idonei al confezionamento del prodotto dalla vigente normativa comunitaria in materia.

Ogni confezione deve contenere «Carciofo Spinoso di Sardegna» della stessa categoria merceologica.

La parte visibile del contenuto di ogni confezione, inoltre, deve essere rappresentativa dell'insieme.

Le etichette apposte sulle confezioni devono recare:

la denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» DOP ed il logo comunitario;

la categoria extra o I;

il calibro;

il numero di capolini;

ogni altra indicazione prevista dalle leggi vigenti.

Il logo della denominazione è la raffigurazione stilizzata di un carciofo spinoso umanizzato attraverso la sovrapposizione di un sorriso, la testa dell'ortaggio diventa una vera e propria testa, le foglie si trasformano in braccia aperte e si distendono in un gesto amichevole e accogliente. Il messaggio che si coglie è quello di un prodotto dal gusto dolce nonostante la spinosità dell'aspetto. I colori sono il verde ed il violaceo, tipici della pianta, il carattere scelto è il Block Heavy Condensed.

La massima riduzione consentita per la raffigurazione del logo è fissata in cm. 2 di diametro. È inoltre utilizzabile anche una versione in bianco e nero.

La D.O.P. deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinta nettamente dal complesso delle altre indicazioni le quali possono comparire in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la DOP.

Alla denominazione d'origine protetta indicata è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione, mentre è consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato il «Carciofo Spinoso di Sardegna» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo, in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione di origine, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione di origine protetta certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione d'origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione d'origine protetta. In assenza di un Consorzio di Tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. CE 510/2006.

08A00582

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GU1-025) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.